



# COMUNE DI FIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**COMANDO POLIZIA LOCALE**

Piazza XXV Aprile 1 - C.A.P. 10070 - Tel. 0119254302 int.6 - Fax 0119254966

www.comune.fiano.to.it - e-mail polizia.locale@comune.fiano.to.it

P.E.C.: polizia.locale.fiano.to@pec.it

Ordinanza n.1129	Anno 2025	Registro Ordinanze
------------------	-----------	--------------------

Oggetto:	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA, DETENZIONE E CONSUMO, DI BEVANDE IN LATTINE DI ALLUMINIO E CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA ORGANIZZATA DALLA A.P.T. PRO LOCO FIANO, DENOMINATA "FESTA HIPPIE", NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "FESTA D'ESTATE", NEL GIORNO 19.07.2025
----------	--

## IL SINDACO

### Premesso che:

- il D.L. n.14/2017, convertito con modificazioni nella Legge n.48/17 "recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs.267/2000;
- l'art.54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 nel testo novellato attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione alla necessità di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 07.06.2027 prot.n. 555/OP/0001991/2017/1 raccomanda alle amministrazioni che autorizzano lo svolgimento di eventi in area pubblica di valutare l'opportunità di adottare provvedimenti volti a vietare la somministrazione e l'introduzione nell'area delle manifestazioni di bevande in contenitori di vetro o in lattina;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/1/110(10) del 18.07.2018 recante ad oggetto: "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";

### Considerato che:

- il giorno 19.07.2025 si svolgerà una manifestazione temporanea organizzata dalla A.P.T. Pro Loco Fiano, denominata "Festa Hippie", nell'ambito della rassegna "Festa d'Estate", in Via Roma, area Castello;

- che la suddetta manifestazione temporanea si inserisce nell'ordinato svolgimento degli altri aspetti del vivere quotidiano, assicurando altresì a tutti la possibilità di prenderne parte in condizioni di sicurezza;

**Ritenuto** necessario, a tutela della pubblica incolumità, evitare che nelle aree interessate dalla predetta manifestazione temporanea e nelle aree attigue vengano utilizzate bottiglie, bicchieri ed altri contenitori in vetro e in alluminio che, successivamente abbandonate a terra, possano trasformarsi in oggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

**Ritenute** sussistenti le condizioni di contingibilità ed urgenza legate alle situazioni sopra descritte e, di conseguenza, ritenuto necessario adottare un provvedimento a carattere temporaneo, volti a salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visto:**

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e relativo regolamento di esecuzione R.D.635/40;
- il D.L. n.92/08 convertito con modificazioni nella L. n.125/08;
- gli artt.7 e 54 del d.Lgs.n.267/00 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la L. n.94/09 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
- il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministero dell'Interno;
- il piano di sicurezza e gestione delle emergenze relativo alla manifestazione

**ORDINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave pericolo per la popolazione, l'incuria ed il degrado del territorio, dell'ambiente o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, in occasione della manifestazione temporanea "FESTA HIPPIE", nel giorno 19.07.2025, dalle ore 18.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, per ragioni di sicurezza pubblica, il divieto assoluto di somministrazione, vendita per asporto o per il consumo sul posto o cessione a qualsiasi titolo, nonché il consumo o la detenzione in luogo pubblico, di bevande in contenitori di vetro o in alluminio e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nel raggio di 250 metri da Via Roma, area Castello, consentendo esclusivamente l'uso di contenitori, bicchieri e bottiglie di plastica leggera o carta.

Gli esercizi abilitati alla ristorazione (configurabile come tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n.2/R del 03.03.2008), potranno somministrare

bevande esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

## DISPONE

Fatta salva l'azione penale (Art.650 CP), l'inottemperanza all'osservanza del presente provvedimento è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo € 500.00, così come stabilito dall'art.7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art.3 della L.n.241/90, sono ammessi alternativamente ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte (T.A.R.) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fiano.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fiano, e trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando Stazione Carabinieri di Fiano e al Comando di Polizia Locale.

Fiano, 04.07.2025



IL SINDACO

(Luca Casale)